

TI_GERICHTE 53.2025.2 vom 16. Oktober 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-10-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_53.2025.2

FR: TI_GERICHTE 53.2025.2 du 16 octobre 2025

IT: TI_GERICHTE 53.2025.2 del 16 ottobre 2025

Regeste

Petizione con cui viene chiesto l'annullamento di una decisione concernente la revoca di una concessione precaria per l'uso di una porzione un mappale golenale

Erwägungen

E. 2

, del mappale n. _____ di a, sezione di o, in corrispondenza della golena di sponda sinistra del fiume i per lo svolgimento di attività di tiro al volo è dunque senz'altro qualificabile alla stregua di una concessione, così come d'altra parte indicato nella sua intestazione; che secondo prassi, hanno natura patrimoniale le contestazioni che hanno un valore monetario o d'uso; inoltre, sono tali quei diritti che, pur non avendo un siffatto valore monetario o d'uso, sono comunque direttamente collegati a un rapporto giuridico patrimoniale; che in quest'ordine di idee, il Tribunale cantonale amministrativo ha già avuto modo di chiarire che deve essere attribuita natura patrimoniale anche a una contestazione vertente sulla disdetta della concessione per l'uso speciale di un sedime consortile (STA 52.2003.121 del 14 maggio 2014 consid. 1.3); che ne discende dunque che la competenza del Tribunale a statuire sulla causa quale istanza unica è data; che uno dei presupposti fondamentali per poter agire in giudizio risiede nel possesso della capacità di essere parte che rappresenta l'aspetto processuale del godimento dei diritti civili, giusta l'art. 11 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC ; RS 210) : ciò significa che per poter agire in causa quale parte, sia essa principale oppure accessoria, bisogna godere dei diritti civili; che questo è segnatamente il caso per le persone fisiche viventi, per i nati e per le persone giuridiche; che un'eccezione a questa regola è data in alcuni casi specifici come ad esempio per le società in nome collettivo, le società in accomandita, determinate masse patrimoniali individualizzate e indipendenti ecc.; che di principio l'entità che si prevale della qualifica di parte deve dimostrare di averne la capacità, perlomeno in quei casi in cui la stessa non è manifesta e neppure rappresenta un fatto notorio, così che la prova dovrà essere addotta mediante la produzione di un estratto del registro di commercio oppure degli statuti (per tutto quanto precede, cfr.: Francesco Trezzini, in: Bruno Cocchi /Francesco Trezzini/ Giorgio A. Bernasconi , Commentario al codice di diritto processuale svizzero, Lugano 2011, pag. 224 segg. con rinvii) ; che nel caso in esame l'azione giudiziaria è stata avviata dal AT 1; che nulla è dato di sapere circa la qualifica giuridica dell'attore e di chi sia abilitato formalmente a rappresentarlo verso terzi: in particolare non si sa se si tratti di una società semplice, di un'associazione o di altro ancora; che nemmeno dalla documentazione agli atti emergono elementi che permettono di comprendere se l'istante sia in possesso o meno della capacità di essere parte in un procedimento giudiziario; che in siffatte circostanze la petizione andrebbe dichiarata inammissibile per l'assenza in capo all'attore di un requisito processuale fondamentale; che la questione potrebbe al limite rimanere

indecisa, dato che, quand'anche a mero titolo di ipotesi si volesse riconoscere all'attore una simile qualità, occorrerebbe considerare che esso non dispone della legittimazione attiva per poter contestare in giudizio la decisione di revoca della concessione adottata dal CV 1; che, secondo costante giurisprudenza, la legittimazione attiva si determina in base al diritto materiale e disciplina la questione di sapere chi può far valere in giudizio in proprio nome una determinata pretesa in qualità di titolare, ma non concerne il quesito di sapere se la pretesa esista o no; si tratta dunque di una questione di diritto materiale, che deve essere esaminata d'ufficio dal giudice in qualsiasi stadio del procedimento (cfr. DTF 125 III 82 consid. 1a; STF 4A_165/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 7.3.1, 5C.243/2002 del 2 giugno 2003 consid. 2.3); che in tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall'esistenza di una determinata pattuizione, la legittimazione attiva è di regola data qualora l'attrice sia parte del contratto in base al quale procede in giudizio (cfr. STA 12.2019.89 del 5 giugno 2020, 12.2020.56 del 31 maggio 2021); che, come più volte ricordato, la decisione qui dedotta in giudizio concerne la revoca con effetto immediato della concessione precaria di uso del suolo demaniale rilasciata il 10 gennaio 1972 dal CV 1 t; che dal momento che nel luglio del 2017 detta associazione è confluita nella Società n, quest'ultima è subentrata in sua vece nell'atto di concessione in qualità di concessionaria; che la facoltà di contestare la revoca della concessione spettava dunque unicamente alla Società n; che per contro il AT 1 non risulta parte contrattuale dell'atto di concessione in parola né è in altro modo direttamente legato sul piano giuridico con l'ente concedente; che non permette di sostenere il contrario il fatto che nel 2016 l't avesse sottoscritto un contratto d'uso precario dell'area concessionata con d; che - a prescindere dal fatto che tale contratto era stato concluso in chiaro dispregio della clausola di cui al punto n. 3 del predetto atto di concessione del 1972 che ne vietava il trasferimento a terzi e, come tale, non sarebbe nemmeno valido - occorre considerare che esso concerne il solo d, e non certo il AT 1 che nemmeno viene menzionato nell'atto; che pertanto, detto accordo non era in ogni caso suscettibile di far nascere una qualsiasi relazione sul piano giuridico tra il AT 1 e il CV 1; che nemmeno il fatto che, verosimilmente per errore, la decisione di revoca della concessione sia stata notificata al AT 1, e per esso a d, consente di addivenire a una diversa conclusione; che siffatta circostanza non è infatti sufficiente per conferire all'attore la titolarità del diritto che ora fa valere in giudizio davanti a questo Tribunale nei confronti del convenuto, in quanto non permette da sola di sopperire all'assenza di qualsiasi legame contrattuale tra le parti; che, alla luce di tutto quanto precede si deve dunque concludere che, in quanto ammissibile, la petizione deve essere respinta; che visto l'esito, tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'attore, in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAm); che quest'ultimo dovrà inoltre rifondere al CV 1, in quanto patrocinato da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 49 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. In quanto ricevibile, la petizione è respinta. 2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 2'000.-, già anticipate dall'attore, restano a suo carico. 3. Il AT 1 rifonderà al CV 1 fr. 2'500.- a titolo di ripetibili. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo La
presidente
Il cancelliere